

Codice DB1407

D.D. 27 febbraio 2014, n. 438

Concessione per realizzazione tombinatura tratto rio Traversa con tubo tipo ARMCO in localita' Casazze Superiori in comune di Fraconalto (AL). Richiedente: Ditta Cociv (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci)

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 07/11/2013, ns prot. n. 67936, dal Cociv (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci) con sede legale in Genova, via Renata Bianchi 40, cap 16152, partita I.V.A. n. 03299440101, per realizzazione tombinatura tratto rio Traversa con tubo tipo ARMCO in località Casazze Superiori in comune di Fraconalto (AL), e gli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

viste le condizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione della Delibera CIPE 80/2006;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o opposizioni, né sono state presentate domande concorrenti;

visto il disciplinare repertorio n. 1067 allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 31/01/2014 e registrato a Novi Ligure il 24/02/2014 al n. 276 serie 3;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria di Torino – di € 7.444,00 (euro settemilaquattrocentoquarantaquattro/00) a titolo di deposito cauzionale e di € 7.444,00 (euro settemilaquattrocentoquarantaquattro/00) a titolo di canone, entrambi relativi alla concessione di cui all'oggetto;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- Visti gli art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

determina

1. di concedere alla ditta Cociv (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci) con sede legale in Genova, via Renata Bianchi 40, l'occupazione dell'area demaniale come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
2. di accordare la concessione a decorre dalla data della presente determinazione per la durata di sei anni e subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato nella misura di € 7.444,00 (euro settemilaquattrocentoquarantaquattro/00), e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

5. di dare atto che l'importo di € 7.444,00 (euro settemilaquattrocentoquarantaquattro/00) per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2014 e che l'importo di € 7.444,00 (euro settemilaquattrocentoquarantaquattro/00) per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2014 ed impegnato sul capitolo 442030.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

Il Dirigente
Mauro Forno

Allegato



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico
Alessandria*

Disciplinare di concessione per realizzazione tombinatura tratto rio Traversa con tubo tipo ARMCO nell'ambito della realizzazione del progetto Terzo Valico in località Casazze Superiori in comune di Fraconalto (AL).

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'uso di cui sopra, redatto ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", di seguito citato come "Regolamento regionale"

Rep. n. 1067 del 31/01/2014

* * * * *

L'anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di gennaio, presso il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Alessandria: tra il Responsabile del Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Alessandria, arch. Mauro Forno, in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale,

e

l'ing. Pietro Marcheselli, in qualità di legale rappresentante pro tempore del Cociv (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci) con sede legale in Genova, via Renata Bianchi 40, cap 16152,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'uso di cui sopra. La concessione è accordata assumendo che il richiedente abbia acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessari; pertanto, l'Amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione della Delibera CIPE 80/2006 -, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per un periodo di anni **sei** successivi e continui a decorrere dalla data della determina di concessione.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione, e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell'occupazione abusiva, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il primo canone è fissato nella misura di Euro 7.444,00 (euro settemilaquattrocentoquarantaquattro/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a un importo di Euro 7.444,00 (euro settemilaquattrocentoquarantaquattro/00).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 – Pagamenti e spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale in Genova, via Renata Bianchi 40, cap 16152. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria, 31/01/2014

Firma del concessionario
ing. Pietro Marcheselli

Per l'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
arch. Mauro Forno